TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI, DEI BENI E DEL PERSONALE DELLE OPERE UNIVERSITARIE DI CUI ALL'ART. 44 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616

Art. 1

Il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie previsto dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' attuato in conformita' delle seguenti disposizioni, nel rispetto dell'autonomia delle universita' degli studi garantita dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'art. 34 della Costituzione. Le regioni assicurano la continuita' delle prestazioni erogate dalle opere universitarie in base alle vigenti disposizioni a favore degli studenti universitari. Per garantire la continuita' delle suddette prestazioni le opere continueranno a svolgere la loro normale attivita' fino a quando le regioni non avranno differentemente provveduto. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni provvedono con proprie leggi all'inquadramento del personale delle opere universitarie e a definirne lo stato giuridico ed economico e la relativa utilizzazione. Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del precedente comma, al predetto personale continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 1 novembre 1979 relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attivita', previdenza, quiescenza ed assistenza; le regioni provvedono all'amministrazione e all'utilizzazione del personale stesso anche con atti amministrativi. Per le entrate di natura tributaria e per quelle di natura contributiva delle opere universitarie previste da disposizioni di legge, a partire dal 1 novembre 1979, si applica il disposto dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I rapporti concernenti l'utilizzazione dei beni che non siano di proprieta' delle opere saranno definiti con la legge-quadro sul diritto allo studio. In ogni caso e per l'armo accademico 1979-80 le regioni possono continuare ad utilizzare i beni immobili e mobili attualmente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali delle opere. L'accantonamento della somma di L. 13.949.500.000 relativo al bimestre novembre-dicembre 1979, portato in aumento al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e maggiorato secondo i criteri previsti dall'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' ripartito tra le regioni interessate sulla base dei criteri indicati dal CIPE, sentita la commissione consultiva interregionale di cui allo art. 13 della citata legge n. 281 e tenuto conto delle finalita' cui detti fondi erano destinati. Per il 1980 e gli anni seguenti l'importo portato in aumento al fondo comune in relazione alle funzioni delle opere

trasferite alle regioni sara' ripartito fra le regioni interessate con il procedimento e in base ai criteri indicati nel comma precedente. Fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma terzo del presente articolo e' fatto divieto di assumere ulteriori unita' di personale non previste nelle rispettive piante organiche delle opere.

Versione in vigore dal 1 novembre 1979, non più in vigore dal 29 dicembre 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Estremi	Decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasferimento-alle-regioni-delle-funzioni-dei-beni-e-del-personale/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it